

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 07 marzo 2005

REGIONE CAMPANIA - Settore Orientamento Professionale - Centro Direzionale isola A/6- 80136 Napoli -
Avviso per la presentazione di piani di formazione continua per occupati - Annualità 2004.

Il presente avviso dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di progetti formativi per lavoratori presentati a valere sul Decreto Direttoriale n° 243/V/04 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.09.04 e viene adottato in coerenza ed attuazione:

- della Legge n. 236 del 19 luglio 1993, "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", art. 9, commi 3 e 7;
- della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 17;
- del Decreto Legislativo n.181 del 21 aprile 2000 " Disposizioni per agevolare l'incontro della domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1 lettera a) della legge 144 del 17 maggio 1999, e le "Disposizioni modificative e correttive" del Decreto legislativo n.297 del 19 dicembre 2002;
- della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 118;
- della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", art. 48;
- del Regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e successive rettifiche ed integrazioni;
- del Regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e successive rettifiche ed integrazioni;
- della Delibera di Giunta Regionale n 2193 del 03.12.04;
- della Delibera di Giunta Regionale n 966 del 2 luglio 2004.

Le azioni di formazione continua realizzabili ai sensi della richiamata normativa, e di seguito descritte, ancorché non comprese nel POR Obiettivo 1 - F.S.E. 2000/2006, si intendono assimilabili alla Misura 3.9 del POR stesso, in quanto destinate a perseguirne i medesimi obiettivi.

Pertanto, per quanto non disposto, si fa rinvio alle disposizioni regionali contenute nel "Manuale di gestione FSE" approvato con DGR n 966 del 2 luglio 2004 e pubblicato sul numero speciale del BURC del 3 Agosto 2004.

ARTICOLO 1

Azioni Finanziabili

Sono finanziabili le azioni formative tese ad accompagnare i processi di trasformazione e ristrutturazione delle aziende e dei settori produttivi in crisi, migliorando i livelli di qualificazione e di occupabilità delle seguenti categorie di lavoratori:

A. i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di qualsiasi impresa privata, ai sensi della Legge 23 luglio 1991 n. 223, assoggettata al contributo di cui all'art.12 della legge 160 del 3 giugno 1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versati all'INPS, così come modificato dall'art.25 della Legge 845/78 e successive modificazioni;

B. i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità;

C. i lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c del decreto legislativo 297 del 19 Dicembre 2002, a seguito di ristrutturazione aziendale, nonché in aree e settori di crisi, supportate da accordi tra le parti sociali, per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione, ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto d della legge 196 del 24 giugno 1997.

Si intendono finanziabili i progetti formativi concordati tra le parti sociali.

Il progetto formativo, nel caso della tipologie A-B-C, deve avere l'adesione formale delle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro. Per la tipologia A lo stesso deve essere concordato e sottoscritto anche dalle rappresentanze sindacali interne (RSU interna.).

L'adesione al progetto formativo, da parte delle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è demandata ad apposito accordo da allegare al progetto. Lo stesso deve

fare espresso ed esclusivo riferimento al progetto in questione ed indicare le imprese che vi partecipano. La mancata presentazione del documento che ne attesta l'approvazione delle parti sociali costituiscono causa di esclusione dalla valutazione.

ARTICOLO 2

contenuti dei progetti

Gli interventi dovranno essere finalizzati a realizzare percorsi formativi integrati (bilancio di competenze, orientamento, formazione teorica e on the job) di aggiornamento e/o di riqualificazione mirati:

al sostegno ed al reimpiego o nelle aziende di provenienza o in altre aziende, dei lavoratori, di cui all'articolo 1 comma A, collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, coerenti con i piani di riorganizzazione /riconversione delle imprese interessate e comunque rispondenti al fabbisogno formativo dei destinatari ed alle esigenze del mercato del lavoro;

al sostegno ed al reimpiego dei lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui al precedente articolo 1 comma B, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223;

al sostegno ed al reimpiego dei lavoratori in stato di disoccupazione, di cui all'articolo 1- C, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c del decreto legislativo 297 del 19 Dicembre 2002, a seguito di ristrutturazione aziendale nonché in aree e settori di crisi, supportate da accordi tra le parti sociali, per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione, ai sensi dell'art. 17 comma 1 punto della legge 196 del 24 giugno 1997.

ARTICOLO 3

descrizione delle attività

I progetti formativi si intendono distinti, in funzione dei destinatari e dell'operatore titolare dell'attività, nelle seguenti tipologie:

Tipologia 1 Formazione diretta a lavoratori, residenti in Regione Campania, in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

I progetti, anche articolati in più azioni formative correlate ai ruoli ed ai profili dei lavoratori, devono essere presentati da aziende in crisi i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale siano stati approvati con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le attività formative possono essere attuate direttamente dalle medesime aziende, per i propri dipendenti in CIG, se in possesso di capacità organizzative per le attività di formazione nonché di locali idonei allo svolgimento di attività didattiche, secondo i requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle sedi formative. In caso contrario le attività devono essere realizzate da organismi accreditati presso la Regione Campania per la formazione continua.

In quest'ultima ipotesi, la richiesta di finanziamento ed il formulario dovranno essere presentati dall'azienda (proponente) e sottoscritti anche dall'ente di formazione (attuatore). Il rapporto tra proponente ed attuatore dovrà essere regolato da apposito documento, esplicitamente riferito al progetto e sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati. Detto documento dovrà definire le modalità con cui sono regolati i rapporti tra proponente ed attuatore.

In particolare, tale documento dovrà indicare e disciplinare:

- i compiti e gli impegni del proponente e dell'attuatore in merito alla selezione dei destinatari ed alla gestione delle attività formative;
- l'impegno del proponente a fornire le informazioni e la documentazione necessaria all'attuatore per una corretta gestione dell'intervento formativo e la sua efficace rendicontazione;
- le modalità di trasmissione delle informazioni relative all'andamento delle azioni previste;
- le modalità di monitoraggio e di verifica delle azioni;

Il documento che regola il rapporto proponente-attuatore dovrà essere allegato alla richiesta di ammissione a valutazione e finanziamento. L'assenza, la non conformità o incompletezza di tale documento comporterà la non ammissibilità a valutazione del progetto.

Gli interventi finanziabili possono riguardare progetti formativi aziendali se riguardano una sola azienda o progetti formativi pluri aziendali presentati da raggruppamenti di imprese già formalmente costituiti o da costituire. Il progetto pluri aziendale è riservato a due o più Piccole Medie Imprese, per il

raggiungimento di un medesimo obiettivo, ed è proposto da un Consorzio di Imprese per le aziende consorziate, ovvero dal capofila di una Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I. disciplinate dal D.lgs n.358/52).

Possono essere presentati progetti pluriaziendali da parte di A.T.I. in fase di costituzione purché sia già individuata ed espressamente indicata l'impresa capofila, ed ognuna delle imprese interessate dichiari nella domanda l'intenzione di costituire l'A.T.I. stessa. L'A.T.I. dovrà risultare formalmente costituita con atto notarile e regolarmente registrata prima dell'avvio delle attività formative.

I progetti pluriaziendali devono indicare espressamente le singole imprese interessate. Le aziende coinvolte devono avere sede operativa in Campania e le azioni formative proposte possono riguardare solo il personale dipendente della sede o delle sedi operative dislocate in regione, sia per i progetti aziendali che per quelli pluriaziendali. In relazione agli occupati, le imprese ed i consorzi possono essere rispettivamente affidatari delle sole azioni di formazione per propri dipendenti ovvero per dipendenti delle imprese consorziate.

Intensità degli aiuti di stato e cofinanziamento privato per gli interventi di formazione continua

Gli interventi di formazione continua da realizzare si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione delle stesse.

Le normative applicabili sono le seguenti:

1. Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione approvato, con D.G.R. n.;

2. Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applicherà ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese costituite o da costituire in ATI o Consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è da ritenersi in ambedue i casi beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

1. Regime di aiuti alla formazione (Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione)

L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate di seguito (art. 5 del Regolamento) in termini di ESL, a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita, di cui all'articolo 6, e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:

	Per progetti di Formazione generale	Per progetti di Formazione specifica
GRANDI IMPRESE	60%	35%
PMI1	80%	45%

Con riferimento al destinatario finale, le intensità di cui al riquadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati, così definiti in base all'articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001, ovvero:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);

- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;

- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

2. Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 EURO, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell'attività formativa e del contributo.

Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse). Tali attività sono indicate nella tabella alla pagina seguente (tab.1).

L'impresa che intenda avvalersi del regime "de minimis" alleggerà al progetto apposita dichiarazione dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell'ultimo triennio consentono l'applicazione del regime in questione. A tal fine gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non dovranno essere conteggiati per la verifica del rispetto della soglia di 100.000 Euro prevista dalla normativa comunitaria.

Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 1, e dunque alla sua attuale realtà economico - giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti - periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Non sono, ad alcun titolo, inclusi tra i destinatari:

- i dipendenti delle Casse di Risparmio, delle imprese del settore agricolo, nonché di altri enti e imprese pubbliche o private non assoggettate ai versamenti contributivi sopraindicati;
- i titolari di impresa e loro coadiuvanti, che non ricevono cioè busta paga, i soci non dipendenti, gli amministratori o i consiglieri.

Tipologia 2

Formazione diretta ai lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui alla Legge n.223 del 23 luglio 1991, e Formazione diretta ai lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c del decreto legislativo 297 del 19 Dicembre 2002(Art.1-Cat.B. e C.)

La proposta di intervento formativo diretto esclusivamente alle citate categorie di lavoratori residenti nella Regione Campania, dovrà essere presentata da un Ente di formazione accreditato secondo la normativa regionale vigente.

Le proposte progettuali dovranno essere realizzate in partenariato con imprese interessate all'assunzione e con Agenzie pubbliche e private che attuano programmi di ricollocazione dei destinatari, di cui all'art.1 comma B e C, in qualità di sostenitori o soggetti interessati alla realizzazione del progetto coerentemente agli scopi istituzionali che le caratterizzano. Il partenariato è finalizzato, infatti, a favorire il radicamento degli interventi sul territorio, a sostenere il reimpiego delle persone in formazione ed a rafforzare le potenzialità e le motivazioni del progetto.

Alla proposta dovrà essere allegata l'adesione motivata e formale dei partners al progetto e dovrà indicare e disciplinare, tra l'altro, i compiti e gli impegni dei partners in merito alla individuazione e gestione dei destinatari alle attività formative. In tutti i casi l'individuazione dei lavoratori deve avvenire prioritariamente in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative delle aziende partners e mediante forme adeguate di pubblicizzazione.

Sarà data priorità alle proposte formative che prevedono l'impegno all'assunzione dei lavoratori, attestata dalla formale dichiarazione delle aziende all'assunzione o delle Agenzie alla ricollocazione, sulla base delle offerte di lavoro rilevato.

I destinatari dei progetti attesteranno il proprio status professionale mediante dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.4 della legge 04.01.68 n°15 e successive modifiche ed integrazioni.

L'organismo formativo, in qualità di soggetto attuatore, sia nel caso della Tipologia 1 che 2, dovrà essere in regola con le procedure di accreditamento, ovvero, aver superato positivamente la fase documentale, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 3927 del 27.08.02, pubblicata sul BURC del 09.09.02 o accreditati in base al nuovo Regolamento approvato con DGR n. 808 del 10 giugno 2004, pubblicata sul BURC n. 33 del 12 luglio. In tutti i casi dovrà essere in regola con la normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

In caso di formazione in modalità FAD, l'organismo di formazione dovrà essere accreditato o aver concluso almeno la fase di accreditamento on-line ai sensi del regolamento regionale approvato con DGR N°2076 del 13/06/2003.

ARTICOLO 4

certificazione del percorso

Ai partecipanti al corso viene rilasciato a cura del soggetto attuatore attestato di frequenza. Può essere prevista l'effettuazione di una prova finale da realizzarsi secondo la normativa regionale vigente. In relazione alle prove finali relative alle azioni rientranti nella tipologia formativa "Formazione prevista da specifiche leggi o normative comunitarie, nazionali o regionali", valgono le previsioni in tal senso stabilite dalle normative medesime.

ARTICOLO 5

modalità di realizzazione

Le azioni formative potranno essere avviate con il numero di allievi previsto dal successivo art.7. Il mancato rispetto di quanto previsto preclude la possibilità di dare inizio all'azione.

Il ricorso alla formazione a distanza è ammissibile nell'ambito di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali in merito.

In relazione alla configurazione del dispositivo didattico attivato dall'Ente gestore dovranno essere evidenziate e documentate tutte le attività didattiche di gruppo e individuali, in modalità convenzionali o tramite tecnologie.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al citato Manuale di gestione FSE.

Tutti i soggetti proponenti devono in ogni caso dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- applicare la vigente normativa nei confronti dei collaboratori esterni a qualsiasi titolo impiegati;

- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento.

ARTICOLO 6

risorse finanziarie disponibili

Per la realizzazione del programma formativo previsto dal presente avviso, sarà stanziato un importo complessivo pari ad Euro 3.794.087,76 Tale somma è finanziata con le risorse assegnate dal MLPS con Decreto Direttoriale n. 243/V/04 del 22/09/04 del MLPS, a valere sulla L.236/93.

ARTICOLO 7

parametri di riferimento

I Progetti devono di norma concludersi entro 12 mesi dalla data del loro inizio.

Gli interventi formativi rientrano nella tipologia "Aggiornamento/riqualificazione"

Per la Tipologia 1,

Ciascun progetto formativo, anche articolato in più azioni, non può beneficiare di un contributo pubblico superiore a 100.000 euro, risultante dalla somma del costo delle azioni formative che lo compongono, strutturati nel rispetto dei parametri di riferimento. Analogamente, il contributo pubblico massimo per progetto pluriaziendale è pari a Euro 150.000,00.

Costo ora allievo max 14 euro, sul contributo pubblico.

Numero allievi per azione formativa :min. 5; max 20.

Durata max 200 ore per azione formativa.

Per la Tipologia 2

Durata max intervento formativo: 200 ore

Costo ora allievo: max 14 euro

Numero allievi per azione formativa: min. 15; max 20.

Tot. Finanziamento pubblico: max 56.000 euro

ARTICOLO 8

spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle previste all'art. 7 del Regolamento regionale che disciplina gli Aiuti alla Formazione approvato con DGR 3193 del 05 luglio 2002 e dalle disposizioni contenute nel Manuale di gestione FSE approvato con DGR 966 del 2 luglio 2004.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I progetti possono essere presentati dal soggetto proponente secondo la modalità a sportello a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC fino al 30 Giugno p.v., salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I progetti devono essere presentati sull'apposito formulario predisposto dalla Regione e disponibile sul sito internet. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione. Per l'accesso al finanziamento di cui al presente avviso dovrà essere presentata apposita domanda, compilata in carta semplice, accompagnata dalla documentazione obbligatoria, specificata al successivo art. 10.

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzato a: Regione Campania - Settore Orientamento Professionale - Centro Direzionale isola A/6- 80136 Napoli, ed essere presentata allo sportello che opera presso il Settore ORMEL - Centro Direzionale Isola A/6-Primo piano- in busta chiusa, siglata e timbrata sui quattro lati, riportante in alto a sinistra, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: "Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua Legge 236/93, articolo 9 Annualità 2004 - Tipologia (1-2)". Accanto a tale

dicitura, la busta dovrà, inoltre, riportare in maniera chiara la denominazione del mittente (soggetto proponente), l'indirizzo completo e il numero di telefono e di fax.

Il protocollo ne attesterà l'orario e il giorno di ricevimento. Qualora la scadenza per la presentazione delle domande coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende fissato al primo giorno lavorativo successivo.

La documentazione di partecipazione al presente avviso dovrà essere presentata in n° 2 copie cartacee utilizzando unicamente il formulario predisposto ed allegato (allegato A) e su supporto magnetico (floppy disk). In caso di difformità fra copia cartacea e floppy farà fede quanto riportato su copia cartacea. In caso di difformità fra la richiesta di contributo riportata in domanda e quanto indicato nel piano finanziario, sarà ritenuto valido il costo più basso.

Il soggetto presentatore è responsabile della mancata ricezione presso l'ufficio regionale competente, entro la scadenza indicata. La Regione Campania non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. I progetti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno considerati non ammissibili.

ARTICOLO 10

documenti da presentare

Per la presentazione di un progetto è necessario produrre la seguente documentazione:

a. Domanda di finanziamento del progetto. La domanda dovrà fare riferimento al presente Avviso nonché all'esatta denominazione del progetto, alla tipologia di formazione ed all'importo del finanziamento richiesto, al numero di allievi e riportare l'elenco dei documenti allegati. In caso di progetto aziendale proposto dall'impresa e realizzato da un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa vigente presso la Regione Campania, la domanda va sottoscritta da entrambi i soggetti. In caso di progetto pluriaziendale presentato da costituenda ATI, la domanda ed il formulario, ivi compreso il piano finanziario, vanno sottoscritti sia dal soggetto capofila e dagli altri soggetti. In caso di ATI costituita, dai legali rappresentanti sia dell'ATI.

b. Apposito formulario di progetto (Allegato A);

c. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità- resa anche ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/99 - del legale rappresentante che attesti l'affidabilità, economica e giuridica del proponente oltre che di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; (scheda contenuta nel formulario allegato all'Avviso);

d. per le ATI o Consorzi di scopo, finalizzati alla realizzazione delle iniziative, non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti, con l'indicazione del soggetto capogruppo. (Allegato B);

e. Dichiarazione del legale rappresentante attestante la natura di PMI (piccola e media impresa), attraverso la specificazione del numero dei dipendenti, del fatturato/totale di bilancio, della proprietà del capitale societario e/o dei diritti di voto con indicazione delle persone fisiche e giuridiche proprietarie e delle relative quote;

f. Copia atto costitutivo e statuto (solo per ATI /Consorzi già costituite);

g. Certificati di iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA. per le imprese

h. Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d'identità una sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste, ai sensi del DPR 445/2000 - art.46.

i. Eventuale accordo tra proponente ed attuante (solo tipologia 1)

j. Accordo tra le parti sociali

k. Lettere di intenti del partenariato (solo tipologia 2)

ARTICOLO 11

ammissibilità e valutazione

I progetti sono ritenuti ammissibili alla valutazione, se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'Avviso;
- presentati da soggetto ammissibile;
- rivolti ai destinatari previsti;

- rispettano i parametri di costo e durata;
- rispettano la quota di cofinanziamento privato richiesto;
- compilati sull'apposito formulario;
- completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva delle sezioni del formulario);
- corredati delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti;
- Accordo tra le parti sociali
- Lettere di intenti del partenariato (solo tipologia 2)

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti determina la esclusione del progetto dalla valutazione.

Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione.

Le operazioni di valutazione formale e tecnica sono effettuate da un "nucleo di valutazione" nominato dal Dirigente Settore Orientamento Professionale. E' facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sui progetti.

ARTICOLO 12

criteri di valutazione

I criteri di valutazione attengono alla qualità del progetto e dei suoi diversi aspetti (coerenza dal punto di vista tecnico /contenutistico/finanziario) e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di punteggio.

Il punteggio massimo conseguibile è di 1.000 punti.

Criteri con riferimento ai punti del formulario

		Punt. Max
1.	Partnership	120
2.	Obiettivi aziendali: impatti attesi	
2.1.	Definizione e rilevanza dell'impatto sull'azienda/e	70
2.2.	Definizione e rilevanza dell'impatto su eventuali processi di ristrutturazione, riorganizzazione dell'azienda/e attestato da accordi aziendali	70
2.3.	Definizione e rilevanza dell'impatto sui lavoratori (n° assunzioni)	70
2.4.	Definizione e rilevanza dell'impatto sui lavoratori in riferimento al numero di assunzioni previste.	80
3.	Qualità e coerenza progettuale	
3.1.	Qualità della motivazione e della finalità dell'intervento e coerenza rispetto agli obiettivi aziendali	140
3.2.	Articolazione complessiva del progetto	120
3.3.	Contenuti e obiettivi formativi	120
3.4.	Presenza di metodologie e strumentazioni innovative	60
3.5.	Dispositivi di monitoraggio e valutazione	60
	Obiettivi trasversali	0
3.6.	Approccio progettuale al tema delle pari opportunità	30
3.7.	Connessioni con lo sviluppo della società dell'informazione	30
3.8.	Progetti inseriti nell'ambito di iniziative di sviluppo locale	30
	TOTALE	1.000

E' finanziabile il progetto che raggiunga almeno i 600/1.000.

ARTICOLO 13

approvazione graduatorie e modalità di finanziamento

La Regione Campania approva la graduatoria delle domande pervenute entro le scadenze e con le modalità indicate nel presente Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La Regione Campania provvede alla pubblicazione della graduatoria sul BURC ed a comunicare l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti attuatori risultati vincitori.

Eventuali opposizioni avverso la graduatoria devono pervenire al Settore Orientamento entro e non oltre 11 30° giorno dalla pubblicazione sul BURC.

ARTICOLO 14

adempimenti e vincoli del soggetto finanziato

Sulla base del progetto presentato la Regione Campania si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed un'ulteriore rideterminazione dei costi. In caso di tagli finanziari, il soggetto è tenuto a riformulare il piano finanziario secondo le indicazioni fornite dagli Uffici Regionali.

Nell'ipotesi in cui il progetto presentato risulti finanziabile il rapporto sarà regolato nell'atto di concessione, nel quale saranno contenute le condizioni per l'erogazione del finanziamento e gli obblighi del soggetto attuatore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC, i soggetti attuatori sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione.

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale di riferimento per le attività formative nonché la normativa comunitaria in materia. Sono inoltre tenuti a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali ed a ottemperare a tutte le indicazioni contenute nell'atto di concessione e nel presente avviso.

ARTICOLO 15

diritti sui prodotti delle attività

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, dei progetti finanziati sono di proprietà della Regione Campania e non possono essere commercializzati dai soggetti attuatori dei progetti stessi. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti dovrà essere consegnata alla Regione Campania. Per quanto riguarda il regime giuridico - economico di gestione dei prodotti delle attività di cui al presente Avviso, possono in concreto darsi i seguenti casi:

a) prodotti sviluppati integralmente all'interno delle attività in oggetto: di essi la Regione Campania, in quanto committente, acquisisce il pieno diritto esclusivo di sfruttamento commerciale secondo la Giunta Regionale della Campania normativa sul diritto d'autore; il soggetto affidatario ha diritto di prelazione alla partecipazione in eventuali attività commerciali.

b) prodotti che incorporano o si basano su contenuti o componenti non sviluppati espressamente per la Regione Campania: di questi ultimi sarà fornita alla Regione Campania una licenza d'uso che consenta l'utilizzazione degli stessi per un periodo di almeno cinque anni, decorrenti dalla data di termine del progetto, senza ulteriori spese.

ARTICOLO 16

informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Reg. CE 1159/2000 pubblicato sulla G.U.C.E. L 130/30 del 31.5.2000).

ARTICOLO 17

tutela privacy

I dati dei quali la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto della D.Lgs. 196/03 e modifiche.

ARTICOLO 18

responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è:
Dott. Alfredo Tamborlini

ARTICOLO 19

informazioni sull'avviso pubblico

Il presente Avviso è reperibile, oltre che sul BURC, sul sito della Regione Campania (www.regione.campania.it) nella sottopagina del BURC e del Settore Orientamento. Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Settore Orientamento Professionale.

ARTICOLO 20

rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale a livello regionale e nazionale.

1) Per piccole e medie imprese si intendono quelle definite in conformità alla raccomandazione con la Raccomandazione della Commissione Europea 1422 del 6 maggio 2003.